

ISTITUTO SUPERIORE VITTORINI LENTINI

Regolamento di Istituto

(Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del)

L'Istituto Superiore "Vittorini" è formato da n.3 sedi:

- Liceo "Vittorini" (Indirizzi scientifico, linguistico, scienze umane) con sede a Lentini presso il Polivalente in via Riccardo da Lentini
- Liceo "Gorgia" (Indirizzo classico) con sede a Lentini presso Piazza degli Studi
- Liceo Francofonte (Indirizzo scientifico) con sede a Francofonte presso il Polivalente contrada Sant'Antonio

Principi generali

L'Istituto superiore "Vittorini" si propone, attraverso lo spirito di collaborazione con tutte le sue componenti e con lo strumento di una cultura critica:

- la formazione personale e sociale dei giovani
- la crescita civile dell'intera comunità educante
- la realizzazione del diritto allo studio
- lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno
- il recupero delle situazioni di svantaggio

La realizzazione delle finalità di cui sopra avviene in armonia con i principi della Costituzione repubblicana, con i principi sanciti dalla CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, con i principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti, con i principi contenuti nella Legge 29 maggio 2017, n. 71, recante *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*, con i principi generali dell'ordinamento italiano e con gli strumenti propri dell'autonomia scolastica.

Premessa

Il Regolamento di Istituto si rifà - anche per quanto di seguito non espressamente riportato - allo Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 maggio 1998, e ne recepisce il criterio generale per cui *la scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio*.

Il Regolamento prevede che i diritti e i doveri degli studenti siano noti a tutti i soggetti interessati (docenti, studenti, genitori, personale ATA) e prevede anche le possibilità e i modi attraverso i quali gli stessi soggetti - ciascuno con le prerogative e i doveri del proprio ruolo - possano partecipare alla vita della scuola.

Per quanto concerne la diffusione del presente Regolamento, esso sarà a disposizione di quanti, genitori e studenti, ne facciano richiesta nell'ambito del processo di orientamento alla scelta della scuola superiore. Esso fa parte integrante del PTOF ed è pubblicato sul sito della scuola. Alla lettura e alla discussione del presente Regolamento saranno dedicati dei periodi di lezione nei primi giorni dell'anno scolastico.

L'iscrizione all'Istituto Superiore "E. Vittorini" di Lentini presuppone la dettagliata conoscenza e l'accettazione integrale del Regolamento.

Art. 1 – Formazione delle classi

Le domande di iscrizione sono accolte, senza eccezione alcuna, compatibilmente con la capienza delle aule e la normativa in materia.

Ogni anno, ai primi di settembre, è nominata una Commissione con il compito di predisporre la composizione delle prime classi secondo i seguenti criteri di massima nel rispetto del **principio dell'equa-eterogeneità**:

1. ugual numero di alunni per classe (con attenzione alla normativa per gli alunni diversamente abili)
2. pari distribuzione in base al sesso
3. equa distribuzione di alunni in diverse fasce di livello, secondo l'esito dell'esame di terza media
4. segnalazione di inserimenti specifici motivati (aspetti comportamentali e di socializzazione)
5. distribuzione equilibrata degli alunni stranieri
6. distribuzione equilibrata dei casi di disagio socio-familiare
7. equa distribuzione degli alunni ripetenti
8. inserimento degli alunni diversamente abili e di quelli con una valutazione di disturbo specifico dell'apprendimento, tenendo conto dei suggerimenti dei docenti della scuola precedente e/o del neuropsichiatra/psicologo che li segue
9. costituzione delle classi per mezzo di abbinamento dei gruppi di livello (l'operazione verrà fatta con **pubblico sorteggio**)
10. alle classi prime, formate secondo i criteri precedenti, la lettera del corso sarà assegnata mediante **pubblico sorteggio**.

I cambi di sezione, su richiesta dei genitori, sono consentiti solo in casi eccezionali di comprovata incompatibilità ambientale. Il Consiglio di classe viene informato, ad eccezione dei casi che richiedano la tutela della privacy dei soggetti interessati.

Art. 2 – Criteri di assegnazione dei docenti alle classi

Nell'assegnazione dei docenti alle classi vengono tenuti presenti i seguenti criteri:

1. assicurare la continuità didattica, garantendo un curriculum verticale. L'interruzione di tale continuità sarà dovuta a motivate esigenze, anche di carattere riservato
2. consentire la valorizzazione e l'equa distribuzione nelle classi e nelle sedi di competenze professionali e culturali
3. tenere conto per l'assegnazione delle quinte classi delle competenze CLIL possedute dai docenti delle materie di indirizzo (certificazione B1 o superiore della conoscenza della lingua inglese)
4. garantire la presenza adeguata di specialisti di sostegno/di lingua straniera alle classi, con il fine di garantire l'attuazione del PTOF
5. assicurare la rotazione dei docenti delle materie comuni tra le sezioni, gli indirizzi e le sedi, una volta completato il quinquennio
6. valutare la compatibilità relazionale tra docenti del Consiglio di classe
7. distribuire equamente i carichi di lavoro
8. garantire equilibrio nei corsi tra docenti a T.D. e docenti a T.I.
9. evitare che un docente abbia tutto il proprio orario costituito da attività di potenziamento
10. disponibilità del personale stesso a svolgere specifici incarichi (coordinatori di classe/referenti-tutor ASL e progetti specifici, Esami di Stato, accoglienza, etc.)
11. spostamenti di Sedi in Comuni diversi attraverso graduatorie di Istituto

Valutazioni e decisioni di qualsiasi natura saranno motivatamente adottate dal DS che vaglierà i singoli casi e le specifiche situazioni in conformità a tutti gli elementi a propria disposizione e di propria conoscenza. Il DS ha facoltà di valutazione e decisione in merito a situazioni particolari e problematiche.

Art. 3 – Dirigente scolastico

Il Dirigente Scolastico, in rapporto di collaborazione con il personale docente ed A.T.A, si attiva per assicurare un sereno e proficuo svolgimento dell'attività didattica.

- a) Il Dirigente, assieme ai suoi collaboratori, è disponibile ad ascoltare e valutare richieste particolari di docenti, genitori, alunni.
- b) Sollecita, promuove, controlla lo svolgimento di iniziative ed attività di arricchimento culturale
- c) Controlla il corretto svolgimento dell'attività didattica
- d) Interviene, in caso di necessità, per ammonire gli alunni e ripristinare l'ordine.
- e) Concede, tramite i suoi collaboratori e secondo le norme stabilite, permessi di entrata a II ora o di uscita anticipata
- f) Autorizza la diffusione e l'affissione di comunicazioni o di stampati.
- g) il D.S. in accordo col D.S.G.A. provvede agli atti amministrativi volti al buon funzionamento dell'Istituzione scolastica.

Art. 4- Docenti

Il docente è promotore e attore del processo di insegnamento/apprendimento. Il suo lavoro sereno, attento, professionale contribuirà allo sviluppo umano, culturale e civile degli alunni. La sua disponibilità favorirà una proficua partecipazione degli alunni al dialogo educativo e solleciterà un confronto costruttivo con tutte le componenti della comunità scolastica.

A tutti i docenti è fornito, all'inizio dell'anno scolastico, un **calendario di massima di tutte le attività** e gli impegni pomeridiani, compresi gli scrutini finali. I docenti che hanno cattedra orario su più scuole hanno l'obbligo di informare i Dirigenti delle altre scuole degli impegni già programmati.

Norme di comportamento

Il docente è tenuto ad **essere presente in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.**

Il docente della I ora **giustificerà le assenze degli alunni**, ad eccezione della quinta, decima, quindicesima che saranno giustificate personalmente da uno dei genitori in presidenza. Gli alunni maggiorenni giustificheranno tutte le loro assenze, ma previa informazione della vicepresidenza ai genitori per quanto riguarda la quinta, decima, quindicesima etc.

Il docente non può ammettere in classe **alunni ritardatari** senza il permesso scritto della presidenza che va annotato chiaramente, per esteso, sul giornale di classe.

Il docenti, assieme ai collaboratori scolastici, sorveglieranno gli alunni all'uscita.

Sorveglianza degli alunni durante le Ricreazioni:

Per la I Ricreazione: da settembre fino al 31 gennaio è affidata ai docenti della II ora, che resteranno nella classe in cui hanno svolto servizio; dall' 1 febbraio fino alla chiusura dell'anno scolastico è affidata agli insegnanti della III ora che si recheranno anticipatamente nella classe di servizio della III ora. Per la II Ricreazione: da settembre fino al 31 gennaio è affidata ai docenti della IV ora, che resteranno nella classe in cui hanno svolto servizio; dall' 1 febbraio fino alla chiusura dell'anno scolastico è affidata agli insegnanti della V ora.

L'accesso degli studenti alla sala mensa è consentito solo durante la ricreazione, salva diversa disposizione della dirigenza. La sosta al bar deve essere limitata alla durata della consumazione.

Brevi permessi agli alunni per allontanarsi dalle classi: i docenti non possono concedere permessi nel corso delle prime due ore di lezione, salvo casi eccezionali; non possono concedere permessi se è già terminata la loro ora di lezione; debbono concedere il permesso solo ad un alunno per volta.

Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe.

Registro di classe: il docente deve annotare scrupolosamente assenze, giustificazioni, uscite anticipate, argomenti delle lezioni.

Registro personale:

L'Istituzione scolastica e i docenti adottano registri on line (**Registro elettronico**).

Il registro personale è un atto pubblico (V Sezione Penale della Corte di Cassazione: 12726/2000; 6138/2001; 714/2010), per cui il **docente ha l'obbligo della corretta compilazione** (Cassazione 12726/2000; 6138/2001; 714/2014; cod. pen. art. 476 e 479) **in tempo reale e in tutte le sue parti**, al fine di documentare il lavoro svolto (fatta eccezione per momentanei e documentati impedimenti dovuti al malfunzionamento o alla mancata connessione Internet). La compilazione del registro elettronico personale del docente deve avvenire contemporaneamente al registro di classe (cartaceo).

Le famiglie degli studenti ricevono le credenziali (username e password) per poter accedere al Registro elettronico e consultare le informazioni relative ai propri figli.

Le credenziali di accesso rimangono attive fino alla permanenza del docente in servizio nell'Istituto.

Il Registro elettronico gestisce dati personali, pertanto è soggetto alle norme che tutelano la privacy.

I docenti devono prendere visione dei **piani di evacuazione** dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.

I docenti sono tenuti a stare in Istituto durante l'ora di ricevimento e durante le ore a disposizione per il completamento dell'orario di cattedra.

Il docente è tenuto a **correggere e far visionare agli alunni i compiti in classe in tempi brevi**, naturalmente prima del successivo compito in classe, per le dovute iniziative didattiche consequenziali ai risultati registrati.

I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui diretti e/o telefonici con le famiglie nell'ottica di un rapporto scuola-famiglia più trasparente e fattivo.

Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo, inviati per mail, o inseriti nell'apposito registro, dopo cinque giorni dalla emanazione, si intendono regolarmente notificati.

I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante le ore di lezione.

I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali.

I docenti possono richiedere fotocopie di testi solo per i compiti in classe.

Art.5 - Docenti Coordinatori di classe

Il docente coordinatore di classe costituisce un valido punto di riferimento per alunni e docenti del Consiglio di Classe.

Coordina l'attività didattica per evitare squilibri nel carico di lavoro domestico degli alunni.

Presiede, in assenza del D.S., i Consigli di Classe e redige il verbale della seduta.

Controlla, settimanalmente, l'avvenuta giustificazione delle assenze degli alunni e comunica al D.S. e alla segreteria didattica le situazioni di particolari gravità per le opportune informazioni alle famiglie e agli enti preposti.

Coordina i lavori per la stesura del documento del 15 maggio (solo per le classi quinte).

Art. 6 - Personale ATA

Il personale A.T.A. svolge funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza che costituiscono indispensabile supporto all'azione didattica e contribuiscono al conseguimento delle finalità educative.

E' tenuto al rispetto delle norme contenute nei provvedimenti legislativi, contrattuali e giuridici che lo riguardano.

Ha il dovere di offrire la propria collaborazione al DS, ai suoi collaboratori, agli Organi collegiali, al DGSA e al personale docente per assicurare all'Istituto il miglior funzionamento possibile.

6.1 Personale amministrativo

Il ruolo dell'assistente tecnico è indispensabile come supporto all'azione didattica.

Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell'orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la timbratura del budge.

Cura i rapporti con l'utenza nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi riceve tutti i giorni su appuntamento o secondo il piano ATA comunicato annualmente con circolare.

6.2 Tecnici di laboratori

I tecnici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nei laboratori di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della loro presenza in servizio fa fede la timbratura del budge.

I tecnici si adoperano per mantenere efficienti i laboratori loro assegnati.

Prendono nota delle prenotazioni delle classi per l'utilizzo dei laboratori.

Collaborano con i docenti responsabili dei laboratori.

6.3 Collaboratori Scolastici

I collaboratori scolastici si attivano per il complessivo funzionamento didattico e formativo, accolgono con cortesia i genitori, sono sempre disponibili, ma fermi con gli alunni, favoriscono l'integrazione degli alunni diversamente abili.

Norme di comportamento

- I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della loro presenza in servizio fa fede la firma e la timbratura del badge.
- I collaboratori **sono tenuti a vigilare** sull'ingresso e sull'uscita degli alunni ed in particolare durante gli intervalli
- **sono facilmente reperibili** da parte degli insegnanti per qualsiasi evenienza
- **comunicano** immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza del docente dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita
- **sorvegliano gli alunni** in caso ritardo, assenza o allontanamento momentaneo del docente
- **impediscono** che gli alunni possano svolgere azione di disturbo nei corridoi
- **accolgono** il genitore che vuole richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente o da un docente delegato, verrà portato dal collaboratore nella classe dell'alunno, dove il docente dell'ora provvederà all'annotazione dell'autorizzazione sul registro di classe e successivamente l'alunno potrà lasciare l'Istituto.
- i collaboratori scolastici debbono prendere visione delle **mappe di evacuazione** dell'Istituto e controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo
- i collaboratori scolastici, cui è affidata la **fotocopiatrice**, potranno, su richiesta dell'insegnante, fotocopiare esclusivamente i testi per i compiti in classe
- i collaboratori scolastici, cui è affidata la gestione degli **strumenti audiovisivi**, cureranno il prestito alle classi e la tempestiva restituzione degli strumenti di cui sopra
- al termine del servizio i collaboratori scolastici controlleranno: che le luci siano spente, che i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi, che siano chiuse le porte delle aule, le finestre, le serrande delle aule, degli uffici e della scuola, che sia stato inserito l'allarme, che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola.

I collaboratori scolastici hanno il compito di sorvegliare che nessun estraneo, anche se genitore, abbia libero accesso ai corridoi e alle aule senza precisa autorizzazione del D.S.

Art. 7 – Alunni (vedi anche Regolamento di disciplina art. 12)

7.1 Diritti degli studenti

Gli studenti hanno diritto a usufruire di un servizio di qualità, sia nel campo delle infrastrutture scolastiche (es: strumentazioni tecnologiche, laboratori), sia nel campo educativo-didattico (es: offerte formative integrative e aggiuntive, iniziative per il recupero di situazioni di ritardo e svantaggio), sia nella sfera del benessere psico-fisico (es: assistenza psicologica, collaborazione con l'ASL n.8 del comune di Lentini).

Gli studenti hanno diritto, (sia come singoli sia in forma associata) a una **partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola** nei diversi livelli (classe, corso, Istituto).

Gli studenti possono esprimere la loro opinione in materia di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, organizzazione della vita scolastica, criteri di valutazione, scelta dei libri e del materiale didattico.

Gli studenti esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività facoltative offerte dalla scuola.

Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono; Per le opzioni a disposizione di quanti non si avvalgono dell'insegnamento della Religione cattolica si fa riferimento alla Circ. Min. n° 122 del 9 maggio 1991.

Le Assemblee studentesche di classe o di Istituto, si svolgono secondo le norme di seguito riportate.

Per le attività parascolastiche, culturali, sportive e ricreative, deliberate dal Collegio Docenti e dal Consiglio d'Istituto gli studenti possono disporre dei locali e delle attrezzature della scuola, fuori dall'orario delle lezioni, secondo preventivo accordo con la Presidenza o con il docente responsabile dell'attività.

Le attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche possono essere proposte anche dagli studenti. Tutte le iniziative vanno corredate da un progetto che ne specifichi intendimenti e obiettivi, modalità di attuazione ed eventuali oneri finanziari. Esse vengono esaminate ed eventualmente approvate, dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto.

7.2 Doveri degli studenti

1) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, usando rispetto e comportamento corretto nei confronti del Dirigente, dei docenti e del personale tutto che opera nella Scuola, dei compagni e delle cose - di proprietà collettiva o privata - che si trovano nell'Istituto.

2) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura. Essi hanno l'obbligo di non arrecare danni al patrimonio scolastico.

3) Gli studenti sono chiamati al rispetto delle dotazioni infrastrutturali con le quali vengono in contatto (arredi scolastici, materiali e supporti didattici) e a quello delle strutture dell'Istituto. In particolare, essi potranno essere chiamati a rispondere in proprio di danneggiamenti, vandalismi e rotture ad essi imputabili.

4) Gli studenti sono tenuti a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente Regolamento.

5) Gli studenti sono tenuti a giustificare tempestivamente l'avvenuta assenza e ad esibire sempre il libretto di giustificazione.

6) Gli studenti sono tenuti:

- **ad entrare a scuola 5 minuti prima del suono della campana e ad utilizzare esclusivamente l'ingresso principale di ciascuna sede. Le uscite di emergenza non costituiscono accesso per l'entrata e l'uscita dalla scuola; il loro utilizzo non corretto darà luogo a severe sanzioni disciplinari**

- **a rientrare in classe tempestivamente** al suono della campana, alla fine delle due ricreazioni

- **a non uscire dalla classe al cambio di ora**

7.3 Organizzazione interna

Il Libretto delle giustificazioni viene consegnato ad uno dei genitori all'inizio dell'anno scolastico. Gli alunni saranno giustificati personalmente da uno dei genitori per la 5^a, 10^a, 15^a, ecc assenza. Il libretto costituisce documento interno di certificazione di appartenenza all'Istituto. Qualora venisse smarrito, il genitore chiederà un duplicato in segreteria che verrà consegnato dopo aver ricostruito le assenze fatte nel corso dell'anno.

Gli alunni devono essere presenti in aula entro l'orario d'inizio delle lezioni, che è fissato per le **ore 8.00** al "Gorgia" e a **Francofonte, per le ore 8,05 per il "Vittorini"**.

Gli alunni che arriveranno in ritardo, non saranno ammessi in classe se non **autorizzati dalla presidenza ad entrare a 2^a ora**. Ogni alunno nell'arco dell'anno scolastico ha diritto ad usufruire di due pacchetti costituiti da tre ritardi ciascuno (per un totale di 6). Ogni ritardo rientrante nel pacchetto deve essere riportato sul libretto

delle giustificazioni e deve riportare la firma del genitore (apposta anche successivamente all'avvenuto ritardo). Per ogni ritardo l'Istituto darà avviso alla famiglia (SMS, email, comunicazione cartacea o altra forma).

Alla fine di ogni pacchetto il ritardo deve essere giustificato personalmente dal genitore. **Eventuali ulteriori ritardi dovranno essere giustificati di volta in volta dal genitore.** In caso contrario l'alunno sarà ammesso in classe da uditore ed il giorno sarà conteggiato come assenza (eventuali compiti in classe non saranno oggetto di valutazione).

A tal fine si rimanda a DPR n.122 del 2009 sulla valutazione, che fissa ai tre quarti del monte ore personalizzato il limite minimo di frequenza, superato il quale l'alunno non è più scrutinabile.

Lo stesso provvedimento (ammissione dell'alunno da uditore) sarà preso per le assenze non giustificate. **Il coordinatore dovrà farsi carico di controllare** l'avvenuta giustificazione ed il numero di assenze a II ora ed avvertire la vicepresidenza in caso di mancato rispetto delle norme del presente Regolamento.

Gli alunni che arriveranno in ritardo per essersi sottoposti a visita medica o analisi clinica, **dovranno esibire certificazione** e saranno ammessi in classe anche senza la presenza del genitore.

L'uscita anticipata sarà autorizzata, di norma, qualora non si tratti di motivi di salute, non prima delle ore 11.00. Nel fissare eventuali visite mediche o impegni di famiglia, i genitori sono pregati di tener conto di tali disposizioni.

Gli alunni, in caso di **malore improvviso**, debbono informare il docente dell'ora il quale si preoccuperà di informare le famiglie attraverso gli Uffici della scuola. E' severamente proibito il contatto privato dell'alunno tramite cellulare personale. Non sarà consentito il prelievo dei figli che non sia passato dai canali ufficiali della scuola.

I genitori che, per impegni personali non possono venire ad assolvere i loro compiti per la giustificazione della 5[^], 10[^], 15[^] assenza o per prelevare anticipatamente i figli sono invitati a produrre formale **delega** scritta, che verrà acquisita agli atti della scuola, indicando le generalità della persona designata.

Dopo assenze causate da malattia che si siano protratte oltre i 5 giorni, è necessario presentare il certificato medico. Ogni assenza sarà ritenuta giustificata se e solo se il genitore (o chi ne fa le veci) avrà firmato l'annotazione relativa sul libretto dello studente, dimostrando che ne è al corrente.

Durante **le pause di ricreazione** non è consentito uscire dall'Istituto ma è solo consentito recarsi in sala mensa.

L'accesso agli studenti al bar è consentito solamente durante le ricreazioni

L'accesso al cortile con autoveicoli è **riservato solamente al personale docente e non docente in servizio** nel Polivalente. Gli studenti possono parcheggiare i motorini negli spazi appositamente contrassegnati e predisposti. I veicoli parcheggiati abusivamente possono essere rimossi.

Ai **laboratori** e alle aule speciali in generale, si può accedere durante gli orari di lezione, solamente se accompagnati dai docenti interessati all'utilizzo e mai da soli .

Nei locali interni ed esterni della scuola vige **il divieto di fumare**. I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla legge, oltre che alle sanzioni disciplinari.

Ogni comunicazione che presupponga **variazioni d'orario** in ingresso e/o in uscita sarà data, quando possibile, anticipatamente il giorno prima agli alunni che devono tempestivamente informare i genitori.

Gli alunni pendolari possono far richiesta di lievi variazioni di orario di entrata e/o uscita , in funzione degli orari dei pullman. La domanda di variazione di orario va presentata dai genitori, protocollata, messa agli atti e trascritta sul giornale di classe a cura della vicepresidenza.

7.4 Diritto alla trasparenza nella didattica

Credito scolastico e formativo

- Il Consiglio di classe assegnerà il punto di credito formativo, entro i limiti di banda (qualora la media fosse inferiore a 0,51) se l'alunno ha frequentato corsi esterni compatibili con gli obiettivi formativi e didattici del Liceo (segue elenco)
- Il Consiglio di classe assegnerà il massimo del credito scolastico (qualora la media fosse inferiore a 0,51) , entro i limiti di banda, se l'alunno ha partecipato ad attività organizzate dalla scuola (segue elenco). **Solo**

per l'ultima fascia, il Consiglio di classe assegnerà il punteggio massimo previsto dalla banda di oscillazione, a partire da 9,20.

- In entrambi i casi l'alunno beneficiario non deve però totalizzare assenze superiori a n. 4 settimane di lezioni. Dal computo delle assenze sono escluse le giornate di assenze per eventuali malattie superiori a n. 12 giorni continuativi.
- Il Consiglio di classe assegnerà, nello **scrutinio definitivo di settembre**, l'eventuale punto di credito solo se l'alunno ha recuperato pienamente e non lo attribuirà invece se l'alunno presenta ancora lievi lacune segnalate con lettera alle famiglie

Criteri adottati per il riconoscimento di attività ritenute valide per l'attribuzione del credito scolastico e formativo (Per le classi quarte e quinte tenere conto delle attività svolte dal 15/05 al 31/08, al fine di integrare il punto di credito dell'anno precedente):

Attività interne

- Partecipazione con esito positivo a concorsi afferenti alle discipline di studio
- Partecipazione a progetti POF con durata e frequenza di almeno n. 10 ore, con valutazione finale
- Partecipazione ai corsi delle discipline opzionali
- Esperienze all'estero di tipo linguistico con attestazione finale di frequenza e/o superamento di esame
- Ospitalità Comenius- Erasmus

- Olimpiadi di materie disciplinari

Stage, lavoro estivo guidato e altre attività -debitamente documentate- che si concludono dopo gli scrutini verranno valutate ai fini dell'attribuzione del credito formativo per l'anno scolastico successivo.

Le attività sono documentate con un elenco nominativo dei partecipanti redatto dai referenti dei vari progetti.

Attività esterne

- Collaborazioni significative con giornali e riviste;
- Attività sportiva agonistica svolta all'interno di una organizzazione ufficialmente riconosciuta o affiliata ad una Federazione Nazionale con conseguente partecipazione a competizioni di livello almeno provinciale;
- Attività musicale con superamento di esami complementari (ad es. teoria e solfeggio, storia della musica ...), di componimento (al 4°, 5°, 8° ... anno, secondo quanto previsto dal corso frequentato), di diploma o, in assenza dei titoli suddetti, frequenza di un Conservatorio, con risultati positivi a fine dell'anno scolastico precedente;
- Partecipazione continuativa di almeno 6 mesi ad un gruppo corale, ad un gruppo bandistico o ad una compagnia filodrammatica, ad una scuola di danza affiliata ad una Federazione Nazionale con partecipazioni a competizioni almeno a carattere provinciale;
- Corsi di lingua con conseguimento di una certificazione europea, di livello certificato pari o superiore a quello corrispondente all'attività scolastica;
- Corsi di informatica con conseguimento della Patente Europea ECDL;
- Attività di volontariato svolte presso le Associazioni registrate dalle Regioni o riconosciute a livello nazionale (Agesci, Ant, ...).

Deroghe monte ore personalizzato

La C.M. n.20 del 4 marzo 2011 sulla validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni recita *"ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario scolastico personalizzato"*.

Detta circolare quindi prescrive di calcolare le assenze sul monte ore complessivo dei singoli percorsi e prevede anche la possibilità di stabilire deroghe.

Il Collegio Docenti ha deliberato le seguenti deroghe:

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati (ricoveri e successiva degenza anche domestica)
2. terapie e/o cure programmate
3. donazioni di sangue
4. adesioni a confessioni religiose che considerano il sabato come giorno di riposo.
5. gravi motivi di famiglia valutati dal Dirigente Scolastico

Criteri per la valutazione finale degli alunni

Concorrono ad una valutazione favorevole del profitto dell'alunno la frequenza assidua e la partecipazione alla vita della scuola (O.M. 2001 n.90, IV, art.13, comma 7)

Per il triennio, particolare rilievo è dato alla valutazione delle attività di Alternanza scuola-lavoro, che, come specificato nella guida operativa all'Alternanza scuola-lavoro dell'ottobre 2015, è soggetta ad una valutazione trasversale nelle diverse discipline, consentendo perciò possibili salti di fascia, in positivo, come in negativo.

Possono essere ammessi alla classe successiva gli alunni che presentino in linea di massima non più di tre insufficienze.

La sospensione del giudizio può avvenire solo in presenza di massimo tre discipline (due con lo scritto e una orale).

TABELLA CREDITO SCOLASTICO

Media dei voti	3°anno	4°anno	5°anno
M = 6	3-4	3-4	4-5
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M \leq 9$	6-7	6-7	7-8
$9 < M \leq 10$	7-8	7-8	8-9

Il Collegio Docenti ha deliberato :

- di assegnare il punteggio massimo previsto dalla banda di oscillazione, a partire dal voto di media caratterizzato da **0,51**
- solo per l'ultima fascia, ($9 < M \leq 10$), di assegnare il punteggio massimo previsto dalla banda di oscillazione, a partire da **9,2**.

7.5 Assemblee

7.5.1 Assemblea di Istituto

L'Istituto Superiore "Vittorini", nella sua autonomia, considerata la validità delle modalità di svolgimento delle Assemblee di Istituto adottate da tanti anni e al fine di offrire a tutti gli alunni ulteriori opportunità di crescita sociale e civile, tramite il confronto su problematiche di ampia rilevanza, stabilisce quanto segue:

- gli studenti hanno diritto di riunirsi mensilmente in un'Assemblea di Istituto che dovrà essere richiesta dai Rappresentanti di Istituto al Dirigente Scolastico o ai docenti cui il DS ha delegato tale compito (presentando un Ordine del Giorno, cinque giorni prima della data fissata). La richiesta può essere presentata anche dal 50%+1 dei rappresentanti di classe o da un terzo del totale degli alunni;

- le Assemblee non potranno svolgersi nell'ultimo mese di scuola (maggio);

- le Assemblee dovranno essere convocate nei diversi giorni della settimana, secondo un criterio di rotazione

L'Assemblea, potrà essere articolata in due turni, in base al numero degli alunni e alla capienza dei locali disponibili.

Gli alunni del primo turno si recheranno in classe a prima ora per il controllo delle presenze e poi, al suono della campana, accompagnati dai docenti della I ora, si sposteranno in Auditorium o nei locali preposti. Al termine dei lavori, fatto il contrappello, gli alunni si recheranno a casa. Gli alunni del secondo turno a terza ora si recheranno in classe per il controllo delle presenze e poi, al suono della campana, accompagnati dai docenti della III ora, si sposteranno in Auditorium o nei locali preposti. Al termine dei lavori, fatto il contrappello, gli alunni si recheranno a casa.

Se l'Assemblea non si articola in doppio turno si svolgerà dalla prima ora fino alla chiusura dei lavori.

Ogni docente, secondo il proprio orario di servizio del giorno, dovrà effettuare l'appello e/o il contrappello nelle classi di sua pertinenza.

Poiché la sorveglianza degli alunni deve essere in ogni caso assicurata, di volta in volta sarà individuato un gruppo minimo di docenti che a turno sorveglierà il regolare andamento disciplinare dell'Assemblea.

Il Dirigente scolastico potrà sospendere l'Assemblea qualora si verificassero disordini o gravi scorrettezze.

La presenza di eventuali relatori esterni dovrà essere programmata in tempo per ottenere l'autorizzazione della Giunta esecutiva delegata dal Consiglio di Istituto.

Sede delle Assemblee di Istituto:

Le Assemblee degli studenti si svolgono di norma nelle sedi di loro appartenenza. Possono svolgersi in unica sede, qualora se ne avanzi richiesta al DS che ne valuta l'opportunità.

7.5.2 Assemblea di classe

Gli studenti hanno facoltà di tenere mensilmente, durante l'orario scolastico, un'Assemblea di classe della durata massima di due ore che dovranno essere richieste, a rotazione, a tutti gli insegnanti del Consiglio di classe che sono tenuti a concederle.

L'Assemblea viene autorizzata se l'apposito modello di richiesta è firmato dal/i docente/i dell'ora e se viene richiesta almeno tre giorni prima della data fissata. La richiesta dovrà indicare l'Ordine del Giorno.

Le Assemblee non potranno svolgersi nell'ultimo mese di scuola (maggio).

Dell'Assemblea dovrà essere redatto un verbale con le eventuali richieste emerse e decisioni prese, da consegnare in vicepresidenza o al Docente della Funzione Strumentale preposta ai "Rapporti con gli alunni".

Durante l'Assemblea gli alunni dovranno tenere un comportamento corretto e responsabile, tale da non disturbare l'attività delle classi vicine. Qualora ciò non si verificasse, il DS potrà sospendere l'Assemblea.

7.5. 3 Comitato degli Studenti

Il Comitato studentesco è formato dai rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di classe ed è l'organo di collegamento tra gli studenti e l'Istituzione scolastica nel suo insieme.

Tale Comitato può riunirsi nei pomeriggi, purché entro i termini di apertura della scuola, informando il Dirigente o, per il tempo strettamente necessario, durante l'orario curriculare su autorizzazione del Dirigente.

Il Comitato studentesco, integrato con i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale, esprime pareri e formula proposte per il PTOF, sulle iniziative complementari e sulle attività integrative organizzate dall'Istituto.

Elegge propri rappresentanti nell'Organo di Garanzia dell'Istituto.

Il Comitato degli studenti potrà adottare un Regolamento interno per il suo funzionamento

Art. 8 - Genitori

I genitori sono parte integrante dell'Istituzione scolastica e dei suoi momenti formativi e possono partecipare alle iniziative scolastiche mediante ogni possibile apporto culturale ed educativo.

La scuola, pertanto, perseguirà costantemente l'obiettivo di costruire un'alleanza educativa con i genitori.

In riferimento al DPR 235, 21 novembre 2007, i genitori sottoscrivono il PEC (Patto Educativo di Corresponsabilità) e si assumono l'impegno di rispondere direttamente dell'operato dei propri figli nel caso in cui essi arrechino danni ad altre persone o alle strutture scolastiche o, più in generale, violino i doveri sanciti dal Regolamento d'Istituto e subiscano, di conseguenza, l'applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario.

La scuola facilita i contatti tra genitori e dei genitori con le altre componenti della Scuola stessa.

I genitori sia come singoli individui che come associazioni, possano collaborare con proposte proprie alla stesura del PTOF (D.P.R. 8/3/99 n°275 art.3 comma 3).

8.1 Assemblea dei genitori

La scuola garantisce il diritto di Assemblea per i genitori e mette a disposizione i locali necessari.

Essi possono riunirsi, previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico, sia in Assemblea generale, sia in Assemblea di classe o di corso. Scopo dell'Assemblea dei genitori è di promuovere la piena collaborazione tra scuola e famiglia su problemi scolastici, formativi e culturali e su proposte di soluzione, nel rispetto delle specifiche competenze.

L'Assemblea di classe può essere convocata su richiesta dei genitori eletti nel Consiglio di Classe o di metà dei genitori della classe stessa.

L'Assemblea d'Istituto può essere convocata su richiesta del Consiglio d'Istituto oppure quando lo richiedano almeno cinquanta genitori.

Il Dirigente autorizza la convocazione e ne dà comunicazione mediante affissione all'albo della scuola ed avviso tramite gli alunni, rendendo noto anche l'ordine del giorno.

All'Assemblea di classe o di Istituto possono partecipare con diritto di parola il dirigente e gli insegnanti, rispettivamente, della classe o dell'Istituto.

8.2 Comitato dei genitori

I rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di classe possono esprimere un Comitato di genitori dell'Istituto e darsi un proprio Regolamento, di cui il Consiglio d'Istituto prenderà visione.

Art. 9 Rapporti scuola-famiglia

I rapporti scuola – famiglia sono al centro del progetto di recupero scolastico e strumento di azione pedagogica. La scuola non si sostituisce alle scelte educative della famiglia ma si offre come supporto di aiuto nelle relazioni educative.

È impegno della scuola, assunto come sua esplicita finalità, quello di incoraggiare, estendere e valorizzare la partecipazione dei genitori alla vita della scuola.

Pur ribadendo che gli ambiti didattici, metodologici e valutativi sono competenza dei docenti, la scuola sviluppa un vero patto tra insegnanti e genitori che consenta ad entrambi, in armonia, di guidare i ragazzi nel loro percorso formativo.

9.1 Gli Organi Collegiali

La partecipazione delle famiglie è legislativamente garantita attraverso gli **Organi Collegiali**, quali:

Consigli di classe

Sono composti dai docenti delle classi interessate e dai rappresentanti eletti dagli alunni e dai genitori.

Sono ordinariamente, presieduti dal coordinatore, nominato dal Dirigente Scolastico.

Formulano proposte in ordine all'azione educativa e didattica.

Consiglio d'Istituto e Giunta Esecutiva

Sono composti da rappresentanti dei genitori, alunni, insegnanti e personale non docente (ATA).

Sono titolari delle funzioni di indirizzo e di scelte generali e di alcune competenze gestionali dell'Istituzione scolastica.

9.2 Colloqui scuola-famiglia

I rapporti scuola-famiglia si espletano attraverso gli Organi Collegiali e anche attraverso incontri individuali di colloquio fra genitori e insegnanti. Il **docente-coordinatore** della classe favorisce e sollecita i contatti e gli incontri con le famiglie.

Le comunicazioni riguardanti la situazione didattico-educativa e disciplinare degli studenti avvengono tramite:

a) Colloqui pomeridiani

Sono previsti n° 2 incontri collegiali che si svolgono, di norma, verso la metà dei periodi didattici in cui è suddiviso l'anno scolastico.

b) Colloqui antimeridiani

E' prevista 1 ora antimeridiana nelle prime due settimane di ogni mese.

In caso di necessità i docenti sono disponibili ad incontrare i genitori in orario mattutino, previo appuntamento.

I colloqui sono sospesi, di norma, un mese prima della fine dell'anno scolastico.

c) Comunicazioni cartacee

- circolari che riportano le date e gli orari dei colloqui pomeridiani, dei consigli di classe e il calendario delle lezioni.
- documenti che contengono gli esiti delle valutazioni intermedie e degli scrutini di fine periodo
- comunicazioni scritte tramite la Segreteria.

d) Assemblee di classe per casi di particolare rilevanza

e) Comunicazioni telematiche

La scuola attiva attraverso il proprio sito WEB un innovativo sistema di comunicazione con le famiglie, attraverso le possibilità offerte dalle nuove tecnologie informatiche. Ogni famiglia può consultare le circolari relative agli alunni e i progetti didattici extra curricolari che si attivano annualmente e attraverso il Registro elettronico dei docenti potrà consultare la frequenza dell'allievo, gli argomenti svolti in classe, i compiti assegnati e i risultati ottenuti, collegandosi con il proprio computer. Coloro che non dispongono di un collegamento Internet potranno accedervi gratuitamente, con il supporto di personale autorizzato, tramite computer messi a disposizione dalla scuola all'interno dell'Istituto.

Art. 10 - Uso degli spazi, dei laboratori e delle attrezzature scolastiche

Sia gli spazi esterni che quelli interni sono fruibili da tutti secondo gli orari e le modalità stabilite dagli Organi Collegiali e/o dal presente Regolamento.

I locali, l'arredamento, le dotazioni didattiche, strumentali, multimediali e bibliografiche, esistenti nell'Istituto, costituiscono un patrimonio comune che va rispettato e conservato; essi sono a disposizione di tutta la comunità scolastica con l'obbligo da parte di tutte le componenti della necessaria cura, astenendosi da ogni forma di danneggiamento e attenendosi agli specifici regolamenti predisposti.

Gli insegnanti hanno l'obbligo di effettuare un'attenta vigilanza durante l'orario delle lezioni, specie nei laboratori, in palestra e negli ambienti sportivi interni ed esterni, nonché durante l'intervallo, secondo gli appositi turni di sorveglianza all'uopo predisposti. Ogni anno il Dirigente Scolastico individua un **Responsabile** per i laboratori con il compito di mantenere una lista di massima del materiale disponibile, di tenere i registri del laboratorio, di proporre interventi di manutenzione o sostituzione delle attrezzature; i singoli docenti programmano annualmente il calendario delle lezioni e gli orari di utilizzo dei laboratori in coordinamento con il Responsabile.

Gli alunni devono essere sempre accompagnati dal docente ed eseguire scrupolosamente le indicazioni impartite dall'insegnante nell'uso delle attrezzature.

Tutti gli strumenti didattici delle sale multimediali e dei laboratori, dopo il loro utilizzo, devono essere riposti nell'ordine iniziale.

E' severamente vietato, tranne al personale autorizzato, manomettere o modificare parti di impianto o di macchine collegate ad esso.

Gli utenti possono utilizzare le postazioni per accedere a internet solo per scopi didattici. E' severamente vietato connettersi a siti non autorizzati dal docente. Occorre rispettare le regole di buon comportamento in rete. L'uso dei laboratori, delle aule speciali e degli impianti sportivi nell'orario pomeridiano è consentito dal Dirigente a tutte le componenti, previa richiesta scritta e motivata; detti spazi sono fruibili da parte degli alunni solo in presenza di uno o più docenti, responsabili delle dotazioni e delle strutture, durante l'uso. Il tecnico è, invece, responsabile della manutenzione e della gestione del laboratorio.

10.1 La Biblioteca

La biblioteca di Istituto rimane aperta ai fini del prestito e/o della consultazione dei libri secondo un calendario stabilito annualmente. L'accesso degli alunni alla biblioteca è consentito ai singoli o a piccoli gruppi con l'assistenza del docente; l'accesso ai docenti è libero. Il prestito dei libri della biblioteca può essere effettuato, a richiesta di alunni o docenti, per un periodo non superiore a 15 giorni, eventualmente prorogabile di altri 15. Il libro preso in prestito che non sia restituito viene sostituito con una copia identica acquistata a spese del responsabile della mancata restituzione.

10.2 Uso degli strumenti di duplicazione

Le attrezzature dell'Istituto per la riproduzione, oltre al primario uso didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate dalle componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola. L'uso delle fotocopiatrici è riservato al personale incaricato.

I richiedenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione del materiale cartaceo sottoposto alla normativa sui diritti d'autore.

Art. 11 - Visite guidate, viaggi d'istruzione e scambi culturali

(Delibera del Collegio Docenti a.s. 2013-14)

Il Collegio dei Docenti riconosce alle uscite culturali e agli scambi culturali grande valenza didattica e formativa per il contatto diretto con gli aspetti della realtà sociale, umana, culturale ed economica dei paesi che si visitano.

La scuola cura in particolare la preparazione degli alunni alle uscite culturali e ne verifica la ricaduta didattica.

Per favorire la socializzazione fra gli alunni e realizzare un contenimento dei costi per gli studenti, le uscite culturali vengono generalmente realizzate per classi per classi parallele. La programmazione delle uscite culturali è affidata al Consiglio di Classe e al Collegio Docenti.

Possono essere programmati per ogni classe:

1. una visita guidata (di mezza o intera giornata) in ambito artistico- letterario

2. una visita guidata (di mezza o intera giornata) in ambito scientifico
3. una visita guidata (di mezza o intera giornata) finalizzata all'orientamento (solo per le classi IV e V)
4. un viaggio di istruzione di più giorni
5. una o più uscite culturali in orario non curriculare

La classe può partecipare al viaggio di istruzione e alla visita guidata, che vengano realizzati in orario curriculare.

Gli scambi culturali sono rivolti, in primo luogo, agli alunni del corso sperimentale linguistico e, in base alla disponibilità dei posti, agli alunni degli altri corsi, scelti secondo criteri di meritocrazia e assicurando la parità di genere.

Il Consiglio di classe potrà decidere che alunni che abbiano avuto un voto condotta pari o inferiore a sei o che abbiano avuto più note disciplinari o che abbiano tenuto, in precedenti occasioni, un comportamento non corretto segnalato ai genitori vengano esclusi dalle visite culturali.

La classe può partecipare alle uscite culturali se è disponibile un **docente accompagnatore all'interno del Consiglio di Classe**.

In casi particolari il Dirigente Scolastico può valutare se derogare a tale norma.

L'alunno potrà partecipare all'uscita culturale previa **autorizzazione scritta di chi detiene la responsabilità genitoriale** (Legge 219/2013 e D.L. 154/2013).

La ricaduta didattica dell'uscita culturale deve essere verificata dal docente accompagnatore e da tutto il Consiglio di Classe

E' prevista la presenza di almeno un docente accompagnatore per ogni 15 studenti. In caso di alunni diversamente abili, in aggiunta al numero degli accompagnatori, è opportuna la presenza dell'insegnante di sostegno.

Oneri finanziari

Le spese per la realizzazione delle uscite culturali sono a carico dei partecipanti. I genitori o gli studenti provvederanno personalmente ad effettuare il versamento sul conto corrente intestato alla scuola e consegneranno al coordinatore di classe la fotocopia della ricevuta dell'avvenuto pagamento, secondo quanto disciplinato dal **Regolamento per la gestione dei contributi volontari** (delibera del Consiglio di Istituto 17/10/2017).

All'alunno che non possa partecipare alle uscite culturali per sopravvenuti importanti motivi, verrà rimborsata la quota-parte relativa ai pagamenti diretti quali biglietti di ingresso (se non acquistati precedentemente), pasti etc; non saranno invece rimborsati tutti i costi (pullman, guide, etc.) che vengono ripartiti fra tutti gli alunni partecipanti

Deve essere evitata, per quanto possibile, l'esclusione di alunni per motivi economici.

Art. 12 - Regolamento di Disciplina (Delibera del Collegio Docenti a.s. 2013-14)

Premessa.

Le norme del presente Regolamento si ispirano ai principi dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse- DPR-249/1998 e DPR 21/11/2007 e al D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

In particolare si condivide la definizione della scuola quale: "luogo di formazione e di educazione mediante lo studio ... comunità di dialogo, ricerca, di esperienza sociale informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutti gli aspetti"

I valori democratici che la vita della comunità scolastica sono quelli espressi dalla nostra Costituzione e si basano "sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di Religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale"

In questo senso la scuola pubblica statale non è solo un servizio reso alla collettività ma è, in primo luogo, lo strumento essenziale per assicurare agli studenti la formazione alla cittadinanza, intesa come possesso di diritti specifici e obbligo di assolvere precisi doveri, come appartenenza ad una determinata comunità sociale, come possibilità di contribuire alla sua crescita politica, sociale e culturale.

Non solo. L'ambiente formativo scolastico è un luogo di trasmissione e di elaborazione dei saperi che vive di relazioni educative: perciò è corretto affermare che la scuola "fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente".

Per queste ragioni il presente Regolamento di disciplina non è soltanto un insieme di norme che vanno applicate: il "senso" vero delle disposizioni è che esse vanno rispettate in quanto comprese e condivise. Infatti, per la sua specifica natura di ambiente formativo, la comunità scolastica fonda la crescita umana, civile, culturale e professionale dei suoi componenti sui valori della consapevolezza, responsabilità e partecipazione. Diventa quindi essenziale costruire un clima di scuola nel quale il rispetto del diritto dello studente a ricevere una seria formazione scolastica si coniughi con il dovere di garantire un adeguato impegno ad apprendere. Su questa base è possibile raggiungere la condivisione delle regole che rendono efficace il patto formativo.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è anche offerta, quando possibile, di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

ART. 12.1- Comportamenti che configurano mancanze disciplinari.

1. Gli studenti devono frequentare regolarmente le lezioni. Di norma costituisce frequenza non regolare:
 1. l'assenza ingiustificata;
 2. Il ritardo nell'ingresso o l'anticipo nell'uscita quando diventino abituali e tali da compromettere l'attività didattico - educativa.
 3. Inadeguata partecipazione al dialogo educativo.
2. Gli studenti devono mantenere un comportamento in classe adeguato all'ambiente di apprendimento e di formazione nel quale si trovano. Analogo corretto comportamento deve essere garantito in occasione delle iniziative promosse dalla scuola, oppure alle quali la scuola aderisce, anche se realizzate esternamente all'edificio scolastico.
3. In quanto membri della comunità scolastica, gli studenti sono tenuti ad acquisire e mantenere un comportamento fondato sul rispetto di tutti. Costituisce violazione di questo dovere una condotta che risulti comunque offensiva nelle parole e negli atti della persona e del ruolo professionale di chi appartiene all'ambito formativo.
4. Gli studenti devono rispettare le norme organizzative contenute nel Regolamento di Istituto e le norme di sicurezza dettate dalla legge 626 e successive modifiche.
5. Gli studenti non devono ostacolare o impedire il regolare svolgimento dell'attività della Scuola.
6. Gli studenti non devono danneggiare il patrimonio della scuola, ma sono tenuti ad averne cura quale importante fattore di qualità della vita scolastica. Dei danni arrecati intenzionalmente o per grave comportamento colposo risponde, anche in termini economici, lo studente responsabile, se maggiorenne, o colui che ne ha la tutela. Qualora questi non fosse individuabile a risponderne è chiamata l'intera classe.

ART. 12.2- Sanzioni disciplinari.

1. Lo studente il cui comportamento configura una mancanza disciplinare riceve in proporzione alla gravità della mancanza, una delle seguenti sanzioni disciplinari:
 1. Ammonizione orale;
 2. Ammonizione scritta;
 3. Censura scritta;
 4. Sospensione con obbligo di frequenza;
 5. Sospensione dalle lezioni fino a 3 giorni;
 6. Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni;
 7. Sospensione per periodi superiori, esclusione dallo scrutinio o dall'esame di stato.
2. Lo studente riceve la sanzione disciplinare dell'ammonizione quando compie mancanze ai suoi doveri scolastici, elencati all'art.1, di carattere non particolarmente grave e rilevante. Il Consiglio di classe, in occasione degli scrutini intermedi o finali assegna **massimo otto** come voto di condotta allo studente che ha ricevuto la sanzione dell'ammonizione scritta.
3. Lo studente riceve la sanzione della censura scritta o della sospensione con obbligo di frequenza, con lettera ai genitori, per le seguenti ripetute mancanze ai suoi doveri scolastici, già in precedenza sanzionate con l'ammonizione;
 1. aver violato il Regolamento d'Istituto;
 2. aver compromesso il regolare svolgimento dell'attività didattica;
 3. uso scorretto del cellulare in classe.

Allo studente che ha ricevuto la sanzione della **censura** il Consiglio di classe e/o la **sospensione con obbligo di frequenza**, assegna come voto di condotta **massimo sette** in sede di scrutinio.

4. Lo studente riceve la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da uno a quindici giorni nei seguenti casi:
 1. per aver commesso infrazioni disciplinari già sanzionate da almeno due censure o dalla sospensione con obbligo di frequenza;
 2. per offese alla persona e al ruolo professionale del personale della scuola;
 3. per comportamenti o atti che offendano la personalità e le convinzioni degli altri studenti;
 4. per gravi danneggiamenti alla struttura scolastica, agli arredi e alle attrezzature;
 5. per l'uso scorretto del cellulare in classe.

Allo studente che ha ricevuto la sanzione dell'allontanamento temporaneo il Consiglio di classe assegna **massimo sei** come voto di condotta in sede di scrutinio intermedio o finale. Se tale sanzione risulta dagli atti reiterata e allorquando siano presenti gravi motivazioni il Consiglio di classe può assegnare un **insufficiente voto** di condotta in sede di scrutinio intermedio o finale. In quest'ultimo caso con la conseguente **non ammissione** alle fasi successive dell'attività scolastica.

5. Lo studente riceve la sanzione della sospensione per periodi superiori, esclusione dallo scrutinio o dall'esame di stato nei seguenti casi:
 1. in presenza di reati in ambito scolastico perseguibili d'ufficio o per i quali l'autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale;
 2. quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone che frequentano la comunità scolastica;
 3. per comportamenti gravemente lesivi della dignità e del rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
 4. nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Tali sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di **elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.**

ART.12.3 - Organismi competenti a deliberare le sanzioni disciplinari.

Gli organi scolastici competenti ad applicare le sanzioni disciplinari sono:

1. I singoli docenti per quanto riguarda l'ammonizione scritta sul registro di classe,
2. Il dirigente scolastico e i suoi collaboratori per la censura scritta;
3. Il Dirigente Scolastico per la sospensione con obbligo di frequenza o la sospensione temporanea fino a tre giorni dalle lezioni. In quest'ultimo caso il D.S. procederà previa consultazione con il docente coordinatore di classe e se opportuno con altri docenti della classe;
4. Il Consiglio di classe in sede valutativa per la sospensione temporanea dalle lezioni da tre fino a 15 giorni,
5. Il Consiglio di Istituto per la sospensione per periodi superiori a 15 giorni e per l'esclusione da scrutini e esami.

Gli organi competenti nello stabilire la sanzione devono tenere conto della natura della mancanza, della situazione in cui si è verificata e della storia personale dello studente. L'organo competente ad applicare le punizioni di un dato grado, può sempre infliggere quelle di grado inferiore.

ART.12.4 - Procedure per l'applicazione delle sanzioni disciplinari

In ogni procedimento disciplinare deve essere sempre data allo studente la possibilità di esporre le proprie ragioni o giustificazioni a discolpa.

Nel caso dell'ammonizione scritta sul registro di classe, il docente che la infligge deve riportare le giustificazioni addotte dallo studente.

Per le altre sanzioni, di grado superiore, la mancanza commessa deve essere contestata per scritto.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

L'organo preposto a deliberare la sanzione disciplinare può, se lo ritiene opportuno, procedere all'audizione di testimoni indicati anche dallo studente. Nel qual caso se ne deve dare notizia a verbale.

ART.12.5 - Impugnazioni e ricorsi.

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito **Organo di garanzia** interno alla scuola, istituito e disciplinato dal Regolamento di Istituto (art. 13).
2. Per iniziativa degli studenti o di altri soggetti appartenenti alla comunità scolastica l'organismo di garanzia dell'Istituto decide anche sui conflitti sorti nella comunità scolastica in relazione all'applicazione degli articoli dello Statuto.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente Regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti.

ART.12.6 Revisione del Regolamento di disciplina.

1. Il Regolamento di disciplina è parte integrante del Regolamento di Istituto, pertanto viene deliberato dal Consiglio di Istituto sentito il parere obbligatorio del Collegio dei Docenti. Esso può essere modificato a maggioranza assoluta da Consiglio di Istituto. Sulla proposta di modifica l'organismo deliberante deve obbligatoriamente acquisire il parere del Collegio dei docenti.

Le eventuali modifiche, deliberate in corso d'anno scolastico, hanno sempre efficacia dall'anno successivo. Non è possibile modificare il Regolamento di disciplina negli ultimi sei mesi dell'anno scolastico

ART.13 – Regolamento Organo di Garanzia dell'Istituto.

L'Organo di Garanzia è un organo collegiale introdotto nella scuola nel 1998 dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 289/1998).

ART. 1 - Compiti

L'Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, ha i seguenti compiti:

- a) decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;
- b) decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

ART. 2 – Composizione

1. L'Organo di Garanzia è composto da:

- Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente
- 1 rappresentante dei docenti per ciascuna sede dell'Istituto, designato dal Collegio docenti
- 1 rappresentante dei genitori per ciascuna sede dell'Istituto, designato dal Consiglio di Istituto
- 1 rappresentante degli studenti per ciascuna sede dell'Istituto, designato dal Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto procede alla nomina dei componenti dell'Organo di Garanzia.

L'Organo si riunisce per singole sedi dell'Istituto.

Si riunisce unitariamente per casi eccezionali.

L'Organo deve decidere sempre con la maggioranza assoluta dei componenti.

L'Organo di Garanzia dura in carica 1 anno.

I componenti dell'OdG che vengano a cessare per qualsiasi causa devono essere surrogati.

In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente è sostituito dai successivi designati per la componente di rispettiva rappresentanza.

Le cause di incompatibilità di cui al precedente comma sono individuate nelle seguenti fattispecie:

- a) qualora il componente dell'OdG faccia parte dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;
- b) qualora il componente dell'OdG sia lo studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso o il suo genitore o tutore;
- c) qualora il componente dell'OdG sia docente, studente o genitore della medesima classe dello studente

destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

ART. 3 – Procedure e tempi

1. Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato dall'alunno (se maggiorenne) o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni), o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'OdG entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. Il Presidente convoca l'OdG entro 3 giorni dalla presentazione di un'istanza; l'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta; contiene l'indicazione della sede e dell'ora della riunione, oltre all'indicazione dell'oggetto del reclamo da esaminare.

3. Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l'incarico della verbalizzazione.

Il processo verbale d'ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il registro è depositato in Presidenza ed è accessibile, a chiunque vi abbia interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

4. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente o tramite un delegato ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell'OdG ai fini della puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.

5. Per la validità della seduta dell'OdG è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti (a condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni componente). Il membro, impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'OdG, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.

6. Su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell'OdG o su richiesta della maggioranza dei componenti, l'OdG può disporre l'audizione di chi propone il ricorso o di chiunque vi abbia interesse.

7. Ciascun membro dell'OdG ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8. L'OdG valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 15 giorni dalla presentazione dello stesso.

9. La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. In caso l'OdG non si pronunzi entro il termine di 15 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi senz'altro confermata.

10. Le deliberazioni assunte dall'OdG sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni.

11. Lo studente che ha subito il provvedimento di ammonizione scritta o di censura scritta o di sospensione con obbligo di frequenza può proporre all'OdG, in alternativa al ricorso e con le stesse modalità, di sostituire la sanzione con un'attività in favore della comunità scolastica. Nel qual caso indica l'attività che intende svolgere. L'OdG è tenuto a rispondere, motivando, per iscritto entro tre giorni dalla richiesta dello studente.

ART. 4 – Reclami

Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunziarsi. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

ART. 5 - Revisione del Regolamento di dell'Organo di Garanzia.

Il Regolamento dell'Organo di Garanzia è parte integrante del Regolamento di Istituto, pertanto viene deliberato dal Consiglio di Istituto sentito il parere obbligatorio del Collegio dei Docenti. Esso può essere modificato a maggioranza assoluta dal Consiglio di Istituto. Sulla proposta di modifica l'organismo deliberante deve obbligatoriamente acquisire il parere del Collegio dei docenti.

Le eventuali modifiche, deliberate in corso d'anno scolastico, hanno sempre efficacia dall'anno successivo. Non è possibile modificare il Regolamento dell'OdG negli ultimi sei mesi dell'anno scolastico.

ART.14 - Patto Educativo di Corresponsabilità (PEC)

Genitori e studenti condividono con l'Istituzione scolastica il Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

Il PEC è parte integrante del Regolamento di Istituto ed è pubblicato sul sito della scuola.

ART.15 - Revisione del Regolamento di Istituto.

Il Regolamento di Istituto viene deliberato dal Consiglio di Istituto sentito il parere obbligatorio del Collegio dei Docenti. Esso può essere modificato a maggioranza assoluta da Consiglio di Istituto. Sulla proposta di modifica l'organismo deliberante deve obbligatoriamente acquisire il parere del Collegio dei docenti.

Le eventuali modifiche, deliberate in corso d'anno scolastico, hanno sempre efficacia dall'anno successivo. Non è possibile modificare il Regolamento negli ultimi sei mesi dell'anno scolastico.